

Avv. ALESSIA TARLAZZI
Via Libertà 61
40053 MEDICINA (BO)
Telefax 051/6870482

Avv. PIERO BENNASCIUTTI
Via Farnini, 24
BOLOGNA
Tel 051/6564511

All'Ill.mo Tribunale di Bologna – sezione fallimentare

Oggetto: procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento nell'interesse di
Pensa Massimiliano

*** **

PROPOSTA DI ACCORDO AI CREDITORI PER LA COMPOSIZIONE

DELLA CRISI DA SOVRA INDEBITAMENTO

EX ART. 7 L. N. 3/2012 e ss. modd.

CON RICHIESTA DI SOSPENSIONE DELLA PROCEDURA ESECUTIVA

RGE 116/2017

Organismo di Composizione della Crisi: Dott. Andrea Ferri

PREMESSA

Sig. Pensa Massimiliano nato a Bologna il 25.1.1977 residente a Castenaso (BO) via Fiesso n. 6/5 (C.F. PNSMSM77A25A944I) rappresentato e difeso, anche disgiuntamente tra loro, giusta procura a margine della presente istanza, dai sottoscritti Avv. Alessia Tarlazzi, c.f. TRL LSS 72R48 B249B e Avv. Piero Bennasciutti, c.f. BNN PRI 72A18 F288L (pec: pierobennasciutti@ordineavvocatibopec.it) ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Alessia Tarlazzi in Medicina (BO), via Libertà n. 61, i quali dichiarano che l'indirizzo di posta elettronica PEC è il seguente: alessiatarlazzi@avvocatibopec.it e che il numero di fax è 051.6970482,

INDICE

1. Premessa in fatto: sulla istanza di nomina del gestore della crisi
2. Iter della procedura di composizione della crisi da sovra indebitamento del debitore
3. Sull'accordo del creditore ex artt. 7 e seg. L. 3/2012 e ss. modd.: il socio di società di persone
4. Le condizioni di ammissibilità: requisiti oggettivi e soggettivi
5. Sulle cause del sovra indebitamento
6. Atti di disposizione del patrimonio nel quinquennio
7. Assenza di atti impugnati da creditori
8. Elenco dei creditori e delle poste passive
9. Sul contenuto e sulla esecuzione dell'accordo di composizione della crisi da sovra indebitamento
10. Cenni sulla procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter e ss. L. 3/2012 e ss. modd.
11. Segue: comparazione tra la proposta formulata e la ipotesi liquidatoria
12. Istanza per la sospensione della procedura esecutiva immobiliare.
13. In via di subordine: richiesta di conversione della presente proposta di accordo coi creditori in liquidazione del patrimonio

1. PREMESSA IN FATTO: SULLA ISTANZA DI NOMINA DEL GESTORE DELLA CRISI

Nella istanza per la nomina del gestore della crisi i sottoscritti legali esponevano che:

- Il Sig. Pensa Massimiliano è socio ed amministratore (con la moglie Sivieri Patrizia) della M&G SNC di Pensa Massimiliano e C. corrente in Medicina (BO) via 2 agosto 1980 n. 15.

C.D.A., e la Sig.ra Sivieri Patrizia è da poco stata assunta presso un centro estetico.

- Detta società è sotto soglia di fallibilità ex art. 1 L.F. non ricorrendo alcuno dei presupposti ivi indicati, come risulta dalla documentazione contabile consegnata al gestore della crisi. Parimenti, nemmeno i soci sono fallibili in estensione ex art. 147 L.F.; per l'effetto nulla osta alla ammissibilità della presente proposta.
- Dopo alcuni anni di crisi del settore ristorazione, sempre più accentuato in un piccolo contesto di paese (Medicina) ove anche altri locali hanno cessato la propria attività, la M&G e per essa i soci, che peraltro prestavano la loro opera in prima persona nella conduzione del ristorante pizzeria, decidevano di cedere un ramo di azienda alla soc. Pizzeria dei Portici S.r.l., ciò al fine di ridurre i debiti contratti e l'esposizione della società anche verso i fornitori strategici come da dichiarazione dei soci che si allega (doc. 15).
- I benefici derivanti da tale cessione erano solo parziali, tanto che i Signori Pensa e Sivieri erano costretti a ricorrere all'aiuto economico dei rispettivi genitori.
- Nell'ottobre 2014, i soci decidevano quindi di affittare l'attività di ristorazione esercitata nel locale di via Cuscini n. 40 a Medicina (BO) alla soc. I Cinque Scalini Sas di Brugnoli, gestione rivelatasi fallimentare, tanto che la M&G SNC avviava un contenzioso per la liberazione del locale e il recupero dei canoni non pagati (doc. 16). Frattanto come detto il Sig. Pensa avviava la collaborazione con la società I Desideri S.r.l. per far fronte ai fabbisogni della famiglia e la Sig.ra Sivieri continuava ad occuparsi delle figlie e dell'anziano padre invalido.
- Il contratto di affitto di azienda tra la M&G e la affittuaria veniva risolto ed il locale restituito alla proprietà.
- I Signori Pensa e Sivieri nella loro qualità ut supra sono addivenuti alla decisione di liquidare l'esiguo patrimonio della società costituito unicamente dalle attrezzature,

per le quali è pervenuta una manifestazione di interesse da parte della soc. I Desideri SRL già in atti.

L'avviamento non è nemmeno quantificabile: da oltre un anno il locale è vuoto e non sono pervenute manifestazioni di interesse né per l'acquisto della attività (gravata peraltro da ingenti debiti) né per l'eventuale affitto; nelle more il contratto di locazione commerciale veniva risolto ed il locale veniva riconsegnato alla proprietà.

In esito alla auspicata omologazione dell'accordo nell'interesse della società ricorrente, i soci provvederanno alla cancellazione della stessa dal registro imprese.

- Va altresì opportunamente rilevato che sia il Sig. Pensa Massimiliano che la Sig.ra Sivieri Patrizia hanno presentato contestualmente istanza per la nomina del gestore.
- La società ha accumulato via via ingenti debiti fiscali oltreché con banche e fornitori con ripercussioni anche sui soci che rispondono illimitatamente delle obbligazioni sociali.
- Il Sig. Pensa attualmente collabora con la società I Desideri SRL percependo un compenso quale consigliere ed un rimborso spese di trasferta; la Sig.ra Sivieri invece è stata recentemente assunta presso un centro estetico di Castenaso (BO). Peraltro nelle more i Signori Pensa e Sivieri hanno formalizzato la separazione personale avanti il Tribunale di Bologna, restando le minore collocate presso la madre. Il padre versa loro mensilmente un contributo pari ad Euro 400,00= oltre il 50% delle spese straordinarie.
- Sotto il profilo patrimoniale, la M&G SNC possiede unicamente le attrezzature giacenti in magazzino del valore di Euro 10.500,00= oltre IVA di legge, come accertato dallo stimatore nominato in accordo col gestore, Dott. Antonello Serra

(doc. 17). Risulta pertanto conveniente la proposta di acquisto proveniente dalla soc. I Desideri S.r.l. che ha offerto un importo di Euro 15.000,00= (a rate) per l'acquisto di detti beni.

- La M&G SNC, per tramite dei soci amministratori, intende avanzare una proposta di accordo ai creditori privilegiati e chirografari ai sensi dell'art. 7 della L. 3/2012 e ss. modd. al fine di ristrutturare i propri debiti sorti con l'Erario, enti locali e fornitori.
- Si precisa che la M&G SNC non ha fatto ricorso a procedure regolate dalla L. 3/2012 e ss. modd. nei cinque anni precedenti e non ha subito impugnazioni o azioni di risoluzione di accordi, come da dichiarazioni rilasciate al gestore della crisi.

I Signori Pensa Massimiliano e Sivieri Patrizia quali soci ed amministratori della M&G SNC di Pensa Massimiliano e C. intendono proporre ai creditori un accordo di ristrutturazione dei debiti e soddisfazione dei crediti ai sensi dell'art. 7 L. n. 3/2012, così come modificato dal D.L. n. 179/2012, al fine di provvedere al pagamento in misura ridotta del debito societario attraverso il ricavo della vendita delle attrezzature per Euro 15.000,00= (a rate) e grazie all'apporto di finanza da parte dei soci stessi come meglio si esporrà.

Verrà inoltre pagato integralmente il tributo IVA, nonché le ritenute d'acconto che costituisce risorsa propria della UE; mentre il restante debito tributario e previdenziale verrà soddisfatto in misura ridotta così come il ceto chirografario.

A tal fine si richiede sin da ora che l'Ill.mo Tribunale adito nomini il gestore Dott. Andrea Ferri quale liquidatore ex art. 13 L. 3/2012 e ss. modd. per svolgere le funzioni previsti dalla normativa nonché per vigilare sul corretto adempimento del piano di pagamento quinquennale proposto.

2. ITER DELLA PROCEDURA DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

La difesa della istante provvedeva a depositare presso l'Organismo di composizione della crisi presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti di Bologna istanza per la nomina del gestore della crisi ai fini del deposito di una proposta di ristrutturazione dei debiti ex L. 3/2012 e ss.modd.

Contestualmente venivano depositate le istanze nell'interesse della Sig.ra Sivieri Patrizia, in proprio e quale socio della M&G SNC di Pensa Massimiliano e C., nonché del Sig. Pensa Massimiliano..

La On.le Commissione per il sovra indebitamento provvedeva a nominare quale gestore il Dott. Andrea Ferri con studio professionale in Bologna via D'Azeglio n. 19 per svolgere i compiti e le funzioni della normativa.

In particolare, in accordo con l'OCC nominato, si procedeva a nominare il Dott. Antonello Serra, noto stimatore del Tribunale di Bologna, al fine di accertare il valore delle attrezzature di proprietà della M&G SNC (cfr. doc. 17- relazione tecnica) per valutare la congruità della manifestazione di interessi pervenuta da parte della soc. I Desideri S.r.l..

Seguivano alcuni incontri presso lo Studio del gestore per la consegna della documentazione e per l'esame delle risultanze CRIF, C.R. oltreché per la verifica della circolarizzazione dei debiti.

Va opportunamente rilevato che, grazie alla vendita dell'immobile di proprietà del Sig. Pensa Massimiliano – destinato a soddisfare principalmente il creditore ipotecario personale con cui si è raggiunto un pre accordo - parte del ricavato sarà destinato al pagamento dei tributi privilegiati; a partire dal secondo anno verranno soddisfatte le spese in prededuzione di tutte e tre le procedure tra loro connesse, fra cui il compenso del gestore (unico per tutte e tre le procedure) e dei legali.

Quanto agli atti di disposizione del patrimonio compiuti nell'ultimo quinquennio, si dirà in apposito paragrafo.

La società istante non ha avuto accesso alle procedure di composizione della crisi da sovra indebitamento nell'ultimo quinquennio, né ha subito impugnazioni o revoca di accordi. Si rinvia alla documentazione già prodotta al gestore della crisi.

Il pagamento, in misura ridotta, dei creditori avverrà sia grazie alla cessione delle attrezzature di proprietà della società M&G che grazie all'intervento di finanza da parte dei soci stessi consentendo ciò il **pagamento integrale del tributo IVA e delle ritenute** (sul punto si rinvia al paragrafo relativo alla esecuzione del piano).

Infatti, per espressa disposizione normativa (cfr. art. 7 L. 3/2012) detti tributi non sono falcidiabili (nonostante qualche timida apertura – si veda di recente il Tribunale di Pistoia e si ricorda altresì che pende questione di legittimità costituzione ed ordinanza Tribunale di Udine del 14.5.2018) ma solo dilazionabili.

I soci della M&G SNC propongono un piano di pagamento dei creditori della durata di 5 anni, corrispondente a n. 60 rate, ben inferiore rispetto alle dilazioni concesse dall'Agente per la riscossione ai contribuenti che come noto possono avere una durata sino a 10 anni.

3. SULL'ACCORDO COI CREDITORI EX ARTT. 7 e seg. L. 3/2012 e ss. modd.: la società di persone

L'accordo con i creditori, regolato dall'art. 7 e segg. L. 3/2012 e ss. modd, è una delle tre procedure di composizione della crisi da sovra indebitamento disciplinate dalla vigente normativa.

Il debitore infatti (ergo l'imprenditore non fallibile nel caso che ci occupa) propone ai propri creditori attraverso l'ausilio dell'OCC un accordo di soddisfazione dei debiti che preveda la soddisfazione dei crediti sulla scorta di un piano.

Nel caso di specie, come vedremo meglio nei successivi paragrafi, si terrà conto dei gradi di privilegio e si prevederà la formazione di classi per i creditori.

L'accordo , secondo la più recente dottrina ¹, costituisce una convenzione tra debitore e i creditori aderenti che si forma nel processo e non produce effetti senza la omologazione dell'autorità giudiziaria. Trattasi quindi di atto complesso a formazione progressiva, nel quale il legislatore ha inteso rafforzare la autonomia privata.

Quanto al contenuto, per effetto delle modifiche apportate dal D. n. 179/2012 l'accordo si caratterizza per profili assimilabili al concordato, sicché tutti i creditori sono vincolati dall'accordo raggiunto con la maggioranza qualificata del 60%.

Il debitore può procedere altresì alla suddivisione in classi dei creditori per dare omogeneità alla proposta anche in caso di crediti aventi natura giuridica non omogenea.

Sempre in ordine ai creditori, la normativa consente di prevedere il pagamento di quelli privilegiati anche in misura parziale e comunque non inferiore al valore di mercato dei diritti /beni su cui insiste la prelazione (ergo privilegio) .

Come meglio si esporrà, l'eventuale realizzo in sede di esecuzione forzata avviata dai creditori della M&G SNC e/o nella ipotesi di liquidazione volontaria del patrimonio dell'immobile della società debitrice non potrebbe soddisfare nemmeno il debito pari all'IV.A. e delle ritenute d'acconto poiché il Dott. Serra ha stimato un valore della attrezzature in Euro 10.500,00=. L'offerta della soc. I Desideri Srl risulta pertanto conveniente in quanto nettamente superiore.

Nulla pertanto potrebbe essere distribuito nè in caso di esecuzione individuale men che meno di liquidazione ex artt. 14 e ss. L. 3/2012 ai creditori privilegiati (Agenzia Entrate Riscossione in primo luogo) intervenuti nell'esecuzione o ai creditori chirografari (enti locali, fornitori della società).

Al di là di ogni considerazione, nel caso che ci occupa, *nulla quaestio* circa la possibilità per l'istante di presentare una proposta di accordo ex art. 7 e ss. L. 3/2012, in quanto la

¹ Crisi da sovra indebitamento ovvero il fallimento del consumatore, a cura di S. De Matteis e Nicola Graziano, Ed. Maggioli,

M&G SNC è da tempo inattiva ed è pacificamente impresa commerciale sotto soglia come attestato dalla documentazione contabile in atti e già consegnata al gestore della crisi.

Il debito IVA così come quello inerente le R.A. verrà integralmente soddisfatto, come meglio si esporrà, mediante un pagamento dilazionato della durata massima di anni 5, in linea con la giurisprudenza maggioritaria (si veda Trib. Ravenna 17.03.2017).

Mentre gli altri crediti chirografari erariali e previdenziali, così come quelli relativi ai fornitori non verranno soddisfatti integralmente ma in percentuale come previsto dal medesimo articolo 7.

L'accordo deve poi prevedere scadenza e modalità di adempimento oltre alla percentuale di soddisfazione dei creditori in modo che l'OCC possa esprimersi sulla fattibilità dell'accordo stesso.

In ossequio alla vigente normativa, la presente proposta contiene i parametri sopra indicati nonché la esatta ricostruzione della posizione fiscale del debitore.

Infine ricordiamo che i contenuti dell'accordo sono liberamente scelti e proposti dal debitore e possono anche prevedere la cessione di crediti futuri, cessione di beni e diritti.

4. LE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA': REQUISITI OGGETTIVI E SOGGETTIVI

Quanto al **profilo oggettivo**, ai fini dell'accesso alla procedura il debitore deve trovarsi in uno "stato di sovraindebitamento".

Ai sensi dell'art. 6, comma 2, L. n. 3/2012 è tale "*una situazione di perdurante squilibrio fra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, nonché la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni?*".

Tale stato di sovraindebitamento è evidenziato nel caso che ci occupa, tra l'altro, dall'ammontare del debito vantato dall'Amministrazione Finanziaria e dall'Agenzia Entrate Riscossione, nonché da alcuni fornitori e dal Comune di Medicina.

Si è condivisibilmente osservato in dottrina che non esiste una definizione universalmente accettata di sovraindebitamento, né è dato rinvenire una nozione giuridica che consenta di misurare lo stato di sovra indebitamento specie con riguardo alla figura del consumatore.²

Alcuni autori ritengono che gli elementi necessari affinché possa dirsi sussistente tale situazione sono due: a) la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte che determina b) la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente.³

Parte della dottrina sostiene che la nozione richiami la definizione classica dello stato di insolvenza ex art. 5 L.F.⁴; altri evidenziano invece come il riferimento al perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte potrebbe apparire nuova, laddove il legislatore ha preferito una visione statica del rapporto debiti e patrimonio.⁵

Per quanto concerne i **requisiti soggettivi** di ammissibilità, va doverosamente rilevato che l'art. 7 cit. prevede che non possono usufruire dell'accordo coi creditori o del piano del consumatore coloro che sono soggetti ad altre procedure concorsuali diverse rispetto a quelle disciplinate dalla L. 3/2012 e coloro che hanno fatto già ricorso nei precedenti cinque anni a procedimenti di esdebitazione.

La normativa contenuta nella L. n. 3/2012, così come modificata dal D.L. 179/2012, individua i soggetti debitori cosiddetti "non fallibili" ai quali si applica la procedura di composizione della crisi.

Tra di essi vi sono l'imprenditore, appunto non fallibile, o perché sotto soglia ovvero nel caso in cui non ricorra l'ipotesi di cui all'art. 1 L.F.; gli artigiani, gli imprenditori agricoli,

² Si veda Crisi da sovra indebitamento, ovvero il fallimento del consumatore, Maggioli Editori, 2016, pg. 14 e ss.

³ Si veda Commentario breve alla legge fallimentare, cit.

⁴ Nigro, Tratt. Bessone, XXV, 12, 219; Galletti Comm. Cavallini I, 10, 77 ss.

gli imprenditori con attività cessata, i professionisti e gli altri lavoratori autonomi, la start up innovativa, gli enti privati non commerciali.

Per i motivi sopra esposti sussistono tutti i requisiti, oggettivi e soggettivi in capo al debitore per accedere all'istituto della composizione della crisi da sovraindebitamento, sanciti dalla disciplina contenuta nella L. n. 3/2012, così come modificata e aggiornata alla luce del D.L. n. 179/2012.

5. SULLE CAUSE DI SOVRAINDEBITAMENTO

Come già si è avuto modo di rilevare, dal 2013, l'attività di pizzeria e ristorazione condotta dai Signori Pensa e Sivieri in Medicina (BO) quali soci della M&G SNC ha subito una forte contrazione con entrate sempre più ridotte su cui poter contare.

Ciò rendeva impossibile adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte, principalmente con gli Istituti bancari e con i fornitori, oltreché con l'Amministrazione Finanziaria.

Ciò induceva i soci dapprima a cedere un ramo di azienda (pizzeria) al fine di contenere i costi di gestione e nel contempo diminuire il passivo a carico della società (e per trasparenza a carico degli stessi in quanto illimitatamente responsabili) e poi ad affittare anche il settore inerente la ristorazione. Ciò avveniva nel corso dell'anno 2014.

Purtroppo come già ricordato la gestione avviata dalla soc. I Cinque Scalini SAS di Brugnoli era fallimentare tanto che nel 2016, a seguito di un lungo contenzioso, i locali venivano riconsegnati ed il rapporto cessava con conseguente risoluzione del contratto di affitto di azienda.

Nessun interessamento perveniva in seguito alla società M&G per un eventuale affitto o cessione della attività di ristorazione (ipotesi remota vista l'entità del debito gravante sulla società), sicché dal 2014 la stessa è inattiva.

¹ Fabiani, www.ilcaso.it/it, 278/12.

Non solo. Va precisato, al fine di ricostruire le poste passive a carico della società e quindi dei soci, che la M&G era costretta a farsi carico di ingenti spese di adeguamento dei locali a seguito di una ispezione della AUSL di zona che faceva addirittura chiudere l'attività per un periodo, con conseguenti ripercussioni economiche sulla affittuaria.

A seguito del contenzioso insorto con la soc. I Cinque Scalini Sas, anche l'immobile veniva riconsegnato alla proprietà con conseguente risoluzione del contratto di locazione.

A seguito della auspicata omologazione (anche) dell'accordo detta società verrà cancellata dal registro imprese.

6. ATTI DI DISPOSIZIONE PATRIMONIALE NEL QUINQUENNIO

Uno solo è l'atto di disposizione del patrimonio compiuto dai soci della M&G SNC nel corso dell'ultimo quinquennio, come meglio di seguito descritto.

Si intende fare riferimento alla **compravendita del ramo di azienda (pizzeria) del 23.6.2014** che M&G SNC (e per essa i soci Pensa e Sivieri) effettuavano in favore di Pizzeria dei Portici SRL, al prezzo di Euro 80.000,00=.

Al gestore della crisi sono stati documentati gli impieghi delle somme derivanti dalla cessione del ramo di azienda, e che brevemente si riassumono di seguito.

- ✓ Pagamento cambiali in favore di La Risacca di Ruggiero Vincenzo e Cavaliere Vincenzina & C snc a saldo della cessione dell'attività di ristorazione, posta in Medicina BO via Cuscini n. 40, avvenuta nel 2011, per un totale di **Euro 22.000,00=** sino al 2016.
- ✓ Pagamento canoni di locazione immobile da luglio 2014 e sino ad ottobre 2014, con un esborso di **Euro 6500,00=**.
- ✓ Pagamento interventi di ripristino e messa in sicurezza del locale, pari ad **Euro 6000,00=**.

- ✓ Pagamento del personale dipendente da giugno 2014 e sino ad ottobre 2014 (allorquando la gestione veniva affittata con conseguente passaggio dei dipendenti) , per Euro 25.000,00=.
- ✓ Spese legali per liberazione coatta locali e riconsegna attività, Euro 5000,00=.
- ✓ Pagamento canoni locazione in favore della proprietà Buzzetti, Euro 5000,00=.
- ✓ Pagamento dipendente Sig. Di Costanzo Davide, Euro 5000,00=.

Con gli importi residui, il Sig. Pensa e famiglia potevano contare su finanza per poter onorare le rate del mutuo fondiario acceso con Banca di Bologna, che possiamo indicare in Euro 10.000,00= sino al marzo 2015.

Interveniva poi la risoluzione del rapporto come da revoca già consegnata al gestore della crisi .

Si rinvia alla dichiarazione dei Signori Pensa – Sivieri già consegnata al gestore della crisi.

Il ricavo della cessione non veniva affatto “distratto” dai soci della M&G Snc né investito in spese pazze o voluttuarie, anzi la condotta è stata diligente ed oculata e la vendita del ramo di azienda ha senza dubbio evitato il dissesto della società.

Purtroppo la carenza di liquidità in capo alla società ed ai soci li costringeva a ricorrere all'aiuto di parenti ed in particolare degli anziani genitori.

Alcuni intransigenti fornitori della M&G SNC (fra cui Pregis, Rizzoli srl e Idros Spa) imponevano poi ai soci il rilascio di effetti cambiari per garantire il saldo delle merci venduta al ristorante (per un importo di oltre Euro 50.000,00= tra il 2013 ed il 2018).

Anche tale documentazione è stata consegnata al gestore della crisi.

Nonostante gli sforzi economici compiuti dal Sig. Pensa (e dalla moglie) altri fornitori non venivano pagati, come risulta dalla documentazione in atti.

Nelle more, i Signori Pensa e la moglie Sivieri Patrizia ricorrevano a prestiti – grazie anche al merito creditizio di cui godeva la SNC insieme ai soci – ed ottenevano un primo

finanziamento di Euro 22.000,00= da BCC, oltre Euro 10.000,00= da BPER e da MARTE SPV per Euro 7.000,00=.

7. ASSENZA DI ATTI IMPUGNATI DAI CREDITORI

Si evidenzia che il debitore, sulla scorta della documentazione prodotta e della dichiarazione rilasciata al gestore della crisi, non ha subito impugnazione di atti inerenti la disposizione del patrimonio e nemmeno azioni ex art. 2901 C.C..

8. ELENCO DEI CREDITORI E DELLE POSTE PASSIVE

Come già evidenziato, entrambi i soci della M&G SNC hanno presentato proposta di accordo ai creditori ex artt. 7 e ss. L. 3/2012 e ss. modd. per tramite degli infrascritti legali e con l'ausilio del medesimo gestore nominato, Dott. Andrea Ferri.

I creditori della ricorrente sono i seguenti:

- INPS sede di Bologna;
- INAIL sede di Bologna;
- Agenzia delle Entrate S.p.A.;
- Camera di Commercio;
- Comune di Medicina;
- Equitalia Servizi Riscossione SPA sede di Bologna ora Agenzia Entrate Riscossione.

La maggior parte dei debiti erariali e previdenziali sono stati da tempo iscritti a ruolo da Equitalia Centro S.p.A. (ora Agenzia Entrate Riscossione) come risulta dall'estratto di ruolo che si allega (doc. 18).

Il debito ammonta ad Euro 105.190,69= fra cui sono ricomprese IVA e ritenute, escluse dalla falcidia ex art. 7 L. 3/2012 e ss. modd.,

Quanto alle posizioni di **debito verso i fornitori** l'importo risulta pari ad oltre Euro 17.018,31=, come da precisazioni inoltrate al gestore della crisi in esito alla circolarizzazione, avendo la M&G SNC nelle more integralmente saldato il debito nei

confronti del fornitore Pregis S.r.l. (garantito da cambiali dei soci).

Si riporta di seguito la attuale situazione debitoria personale della società istante e dei soci come ricostruita dal gestore della crisi.

DEBITI	Pensa M.	M&G snc	Sivieri P.	Totale
MUTUO IPOTECARIO	244.348,98			244.348,98
PRIVILEGIATI EX ART. 7 L. 3/2012				
THB7 - Dir. Prov. BO controlli - iva privilegiata (capitale)	3.311,13	3.311,13	3.311,13	9.933,39
THB7 - Dir. Prov. BO controlli - iva privilegiata (aggio)	230,73	326,19	230,73	787,65
TG68 - Amm. Finanz. iva privilegiata (capitale)	-	12.864,02		12.864,02
TG68 - Amm. Finanz. iva privilegiata (aggio)	-	1.212,40		1.212,40
TG68 - Amm. Finanz. Rit. non versate e aggio		7.234,85		7.234,85
798U - Ag. Entr. BO4 iva privilegiata (capitale)	1.420,36			1.420,36
798U - Ag. Entr. BO4 iva privilegiata (aggio)	96,15			96,15
797U - Ag. Entr. BO3 iva privilegiata (capitale)	438,06			438,06
797U - Ag. Entr. BO3 iva privilegiata (aggio)	146,32			146,32
797U - Ag. Entr. BO3 Rit. non versate e aggio	555,62			555,62
TGD8 - Dir. Prov. BO1 iva privilegiata (capitale)	3.448,99			3.448,99
TGD8 - Dir. Prov. BO1 iva privilegiata (aggio)	687,92			687,92
TGF8 - Dir. Prov. BO3 iva privilegiata (capitale)	2.598,60			2.598,60
TGF8 - Dir. Prov. BO3 iva privilegiata (aggio)	499,67			499,67
TOTALE PRIVILEGIATI	13.433,55	24.948,59	3.541,86	41.924,00
PRIVILEGIATI DECLASSATI IN CHIROGRAFO EX ART. 7 L. 3/2012				
THB7 - Dir. Prov. BO controlli - tributi vari	11.496,91	4.993,76	11.541,33	28.032,00

TG68 - Amm.ne Finanziaria - tributi vari	1.118,14	25.403,13	590,93	27.112,20
798U - Ag. Entr. BO4 tributi vari	1.693,15			1.693,15
797U - Ag. Entr. BO3 tributi vari	1.772,51			1.772,51
TGD8 - Dir. Prov. BO1 tributi vari	4.772,54			4.772,54
TGF8 - Dir. Prov. BO3 tributi vari	3.162,16			3.162,16
TTK8 Dir. Prov. TO tributi vari	500,57			500,57
Regione E. Romagna	800,73			800,73
Provincia di Bologna	78,12			78,12
Comune Medicina	1.344,48	5.253,94		6.598,42
Inail Bologna		4.565,13		4.565,13
Inps Bologna	26.891,06	43.590,00	19.822,60	90.303,66
CCIAA Bologna	1.517,39	1.898,83	1.374,28	4.790,50
TOTALE PRIVILEGIATI DECLASSATI IN CHIROGRAFO EX ART. 7 L. 3/2012	55.147,76	85.704,79	33.329,14	174.181,69
ALTRI CHIROGRAFARI				
BCC Credito Coop. Ravennate Forlivese e Imolese	16.234,00			16.234,00
BPER Banca spa	10.336,00			10.336,00
MARTE SPV srl	7.353,00			7.353,00
Avip Italia srl		6.170,54		6.170,54
Carnigest srl		7.736,77		7.736,77
Pregis srl		14.704,18		14.704,18
Laforsnc		3.111,00		3.111,00
Ar.Com soc. Coop		3.929,69		3.929,69
TOTALE ALTRI CHIROGRAFARI	33.923,00	35.652,18	-	69.575,18
TOTALE CHIROGRAFARI	89.070,76	121.356,97	33.329,14	243.756,87

TOTALE DEBITI	346.853,29	146.305,56	36.871,00	530.029,85
---------------	------------	------------	-----------	------------

Si è ritenuto in accordo con il gestore della crisi di suddividere nella tabella che segue i creditori fra:

- **Creditori privilegiati: Agenzia Entrate per tributo IVA:** l'ammontare dell'IVA e delle Ritenute operate e non versate verrà integralmente pagato al 100% in ragione del disposto di cui all'art. 7 della L. 3/2012 e ss. modd. con le modalità già indicate.
- **In ragione del pagamento dei crediti privilegiati ex art. 7 L. 3/2012** (risorse proprie UE) oltre l'anno dalla omologazione, sulla differenza ottenuta tra il totale corrispondente per detti tributi – pari ad Euro 41924,00= - e quanto verrà versato dai Signori Pensa e Sivieri tramite la vendita dell'immobile (vedi proposta di Pensa Massimiliano) e le rate (Pensa, Sivieri e I Desideri SRL per acquisto attrezzature) si riconoscerà all'amministrazione finanziaria la somma di Euro 162,48= pari al 2% di interesse annuo da versare entro il 31.12.2020.
- **Altri Creditori privilegiati:** tra gli altri creditori vi sono INPS sede di Bologna, INAIL, amministrazione finanziaria, che saranno in grande misura degradata a chirografo stante la in capienza del patrimonio della società istante, come previsto dall'art. 7 e come attestato dal gestore della crisi;
- **Altri creditori chirografati:** Camera di Commercio, Amministrazione finanziaria fornitori, che verranno soddisfatti in misura percentuale minima, ma effettiva in linea con recenti provvedimenti di omologa (Trib. Bergamo 31.3.2015) anche grazie all'apporto di finanzia dei Signori Pensa Massimiliano e della Signora Sivieri Patrizia.

9. **SUL CONTENUTO E SULLA ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO**

Si precisa che la presente proposta di ripianamento dei debiti nell'interesse della società di persone M&G SNC di Pensa Massimiliano e C. viene avanzata dai difensori nominati Avv. Alessia Tarlazzi e Avv. Piero Bennasciutti con procura speciale in calce alla presente.

Ciò in conformità alla recente giurisprudenza di merito espressasi in tema di procedura da sovra indebitamento (da ultimo decreto 29.4.2014 Tribunale di Vicenza) che considera la proposta quale domanda giudiziale con il fine di comporre la crisi finanziaria del debitore, connotata da – eventuali – fasi contenziose.

Quanto alle modalità, il piano di pagamento prevede il soddisfacimento integrale pari al 100% del tributo IVA e delle ritenute operate e non versate come stabilito dall'art.7 della L. 3/2012 e ss.modd. ed un pagamento in misura ridotta degli altri tributi erariali arruolati e del ceto chirografario.

L'importo dell'IVA e delle ritenute a carico della società istante verrà corrisposto grazie ai ricavi della vendita dell'immobile del Sig. Pensa Massimiliano, alla vendita delle attrezzature a favore della soc. I Desideri S.r.l. che è disponibile all'acquisto dietro corrispettivo di Euro 15.000,00= a rate (cft. dichiarazione Sig.ra Pensa Manuela legale rapp.te di I Desideri SRL - doc. 19) nonché grazie all'apporto di finanza dei soci, nell'arco temporale di 5 anni.

La durata complessiva del piano di ristrutturazione del debito proposto ai creditori è di anni 5, in linea con le più recenti pronunce in tema di C.P. e sovra indebitamento e rispettoso dei principi in tema di durata ragionevole del processo (Legge Pinto).

La presente proposta ed il relativo piano di esecuzione sono subordinata alla omologazione delle altre procedure proposte rispettivamente da Sivieri Patrizia e Pensa Massimiliano, in proprio e quali soci amministratori di M&G SNC.

Sul punto ci sia permesso fin da ora di rilevare la convenienza della proposta sia rispetto alla ipotesi liquidatoria, che alla eventuale esecuzione individuale che potrebbe avviare l'agente per la riscossione o altro creditore fornitore della società istante, stante il

valore delle attrezzature che risulta addirittura inferiore al prezzo di acquisto proposto dalla soc. I Desideri S.r.l.

Corre l'obbligo di rilevare che la presente proposta presenta affinità con quella già avanzata da un debitore non fallibile e che ha recentemente ottenuto l'omologazione da parte del Tribunale di Ravenna, che a quanto consta rappresenta uno dei primi esempi di piano omologato nella nostra regione.

Si rinvia al provvedimento 4.8.2014 del Dott. A. Farolfi del Tribunale di Ravenna il quale ha omologato la proposta del Faenza Calcio (società sportiva dilettantistica) in esito al raggiungimento della maggioranza del 60% da parte dei creditori (cfr. doc. 20) prevedendo una dilazione di ben 10 anni, quindi ben superiore rispetto alla durata di quella proposta dalla debitrice.

In termini generali, le proposte di accordo coi creditori omologate dall'intestato Tribunale presentano marcate analogie con quella odierna, prevedendo peraltro un soddisfacimento pari al 100% per tributi I.V.A. ed un soddisfacimento del ceto chirografario secondo una percentuale minima addirittura inferiore (attorno all'2%).

Nulla quaestio infine in ordine alla fattibilità del piano proposto dalla società debitrice alla luce della relazione del gestore della crisi e dalla attestazione di fattibilità allegata. Mentre sulla convenienza dell'accordo rispetto alla ipotesi liquidatoria si rinvia al paragrafo 10.

Ciò premesso il Sig. Pensa Massimiliano e la Sig.ra Sivieri Patrizia ut supra rappresentati e difesi, quali soci ed amministratori di M&G SNC di Pensa Massimiliano e C.

PROPONGONO

Ai creditori della predetta società il seguente accordo ex artt. 7 e seg. L. 3/2012 e ss. modd. Per maggiore chiarezza di esposizione, si indicano di seguito la specifica dei creditori privilegiati e chirografari e degli importi destinati agli stessi espressi in percentuale; per

quanto concerne il debito erariale vengono indicati i singoli tributi con codice di riferimento e la percentuale (%) della proposta.

cronogramma realizzo attivo	incasso	termini di incasso
vendita appartamento	180.000,00	data rogito
vendita attrezzature	15.000,00	€ 250,00/mese per 5 anni dal 1.01.2019
Apporto Sivieri	16.400,00	€ 1.400 nel 2018 + € 250/mese per 5 anni dal 1.01.2019
Apporto Pensa	18.400,00	€ 3.400 nel 2018 + € 250/mese per 5 anni dal 1.01.2019
Totale fondi	229.800,00	

cronogramma della disponibilità fondi	incasso	Progressivo
Data vendita appartamento	180.000,00	180.000,00
entro 12 mesi	13.800,00	193.800,00
entro 24 mesi	9.000,00	202.800,00
entro 36 mesi	9.000,00	211.800,00
entro 48 mesi	9.000,00	220.800,00
entro 60 mesi	9.000,00	229.800,00
Totale fondi		229.800,00

Cronogramma pagamenti	classe di creditore	credito transato	% pag	pagamento	progress pagamenti
data vendita	ipotecario	160.000,00	100%	160.000,00	160.000,00
entro 12 mesi	credprededuzione	19.838,93	0%	-	
	credprivileg	42.087,00	80,31%	33.800,00	
				33.800,00	193.800,00

entro 24 mesi	credprededuzione	19.838,93	0%		
	credprivileg	42.087,00	19,69%	8.287,00	202.087,00
				8.287,00	202.087,00
entro 36 mesi	credprededuzione	19.838,93	50%	9.919,47	
				9.919,47	212.006,47
entro 48 mesi	credprededuzione	19.838,93	50%	9.919,47	
				9.919,47	221.925,93
entro 60 mesi	crediti chirografari	7.874,07	100%	7.874,07	
				7.874,07	229.800,00

PIANO DI PAGAMENTO DEI CREDITORI				
Creditore	Titolo alla base del credito	Importo originario	% offerta	Importo offerto
Creditore ipotecario				
Banca di Bologna srl	mutuo fondiario	244.348,98	65,48%	160.000,00
Spese in prededuzione				
Compenso OCC	3 preventivi sottoscritti dai debitori	14.988,93	100%	14.988,93
Compenso Avv.ti Benasciutti e Tarlazzi	come da accordo coi debitori	4.500,00	100%	4.500,00
Spese vive di pubblicità	Pubblicazione decreto	150,00	100%	150,00
Registrazione ordinanza		200,00	100%	200,00
Totale spese in prededuzione		19.838,93		19.838,93
Creditori privilegiati				
Agenzia delle Entrate Bo	IVA - importo imposta dovuta	30.703,42	100%	30.703,42
Agenzia delle Entrate Bo	IVA - importo aggi	3.430,11	100%	3.430,11
Agenzia delle Entrate Bo	Ritenute non versate e aggi	7.790,47	100%	7.790,47
Interessi 2% forfettari su parte pagamento (€8.124) oltre 12 mesi		163,00		163,00
Totale creditori privilegiati		42.087,00		42.087,00
Creditori chirografari declassati in chirografo				

Agenzia delle Entrate Bo	IVA - importo sanzioni, interessi	66.544,56	3,23%	2.149,59
Regione E. Romagna	imposte	800,73	3,23%	25,87
Provincia di Bologna	ammende	78,12	3,23%	2,52
Comune di Medicina	Tari e ref. Scolastica	6.598,42	3,23%	213,15
Inail Bologna	premi e sanzioni	4.565,13	3,23%	147,47
Inps Bologna	contributi e sanzioni	90.303,66	3,23%	2.917,08
CCIAA Bologna	diritti e sanzioni	4.790,50	3,23%	154,75
Ag. Entrate Dir Prov Torino	diritti e sanzioni	500,57	3,23%	16,17
Totale creditori privilegiati declassati in chirografo		174.181,69		
Altri creditori chirografari				
BCC Credito Coop. Ravennate Forlivese e Imolese	Mutuo chirografario n. 1077101	16.234,00	3,23%	524,41
BPER Banca spa	scoperto di c/c	10.336,00	3,23%	333,88
MARTE SPV srl	credito acquistato	7.353,00	3,23%	237,52
Avip Italia srl	credito commerciale	6.170,54	3,23%	199,33
Carnigest srl	credito commerciale	7.736,77	3,23%	249,92
Pregis srl	credito commerciale	14.704,18	3,23%	474,99
Laforsnc	credito commerciale	3.111,00	3,23%	100,49
Ar.Com soc. Coop	credito commerciale	3.929,69	3,23%	126,94
Totale altri creditori chirografari		69.575,18		
Totale creditori chirografari		243.756,87		7.874,07
Totale pagamenti				229.800,00

importo per chiro = 7.874,07

I termini di pagamento sono specificati nella tabella sopra riportata redatta con l'ausilio del gestore della crisi dalla quale risulta indicato il ricavo dalla vendita dell'immobile del Sig. Pensa nonché delle attrezzature e l'apporto di finanza personale dei soci Pensa e Sivieri.

Al fine di agevolare il pagamento dei creditori privilegiati ex art. 7 L. 3/2012, si è

convenuto che sia le spese in prededuzione del gestore per tutte e tre le procedure e quelle dei legali saranno corrisposte dal 2° anno di rateizzazione.

Si chiede sin da ora che l'Ill.mo Tribunale adito nomini il gestore quale liquidatore ex art. 13 L. 3/2012 e ss. modd. al fine di svolgere le funzioni assegnate dalla normativa, al fine della liquidazione del bene e affinché vigili sulla regolare esecuzione del presente accordo che prevede una durata di anni 5.

10. CENNI SULLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

EX ART. 14 e ss. L. 3/2012 e ss. modd.

La procedura di liquidazione del patrimonio è disciplinata dalla II sezione del capo I della L. 3/2012 dall'art. 14 ter all'art. 14 duodecies e costituisce uno strumento di carattere residuale rispetto ai procedimenti di accordo del debitore e del piano del consumatore.

Secondo parte della dottrina ⁶ l'istituto rappresenta una ipotesi di fallimento civile ossia del soggetto escluso dalla generale procedura fallimentare.

Trattasi di procedura (volontaria) che ricalca sostanzialmente quella fallimentare, coinvolgendo l'intero patrimonio del debitore (eccezion fatta per i beni espressamente indicati nell'art. 14 ter comma 6) che dalla apertura della procedura, la cui durata è di almeno quattro anni, viene amministrato da un liquidatore, sottoposto a liquidazione e poi ripartito fra i creditori, che subiscono l'arresto di eventuali azioni esecutive e cautelari.

Più precisamente, oggetto di liquidazione sono tutti i beni del debitore esistenti e quelli sopravvenuti nei quattro anni successivi al deposito della domanda (cfr. artt. 14 quinquies e 14 undecies).

Tale procedura può peraltro essere richiesta dal debitore o dai creditori in sede di conversione di altro procedimento di composizione della crisi risolto, annullato, revocato o cessato di diritto (cc.dd. fasi patologiche del procedimento di composizione della crisi da

⁶ F. Di Marzo, Sovraindebitamento: il procedimento di liquidazione del patrimonio al quale può seguire la concessione della esdebitazione, altra importante novità del decreto sviluppi bis, in Il Fallimentarista, 2013.

sovra indebitamento).

Va evidenziato che le vendite e gli altri atti di liquidazione sono effettuati dal liquidazione tramite procedure competitive avvalendosi di soggetti specializzati e sulla base di stime effettuate da operatori esperti, vale a dire tramite vendite all'asta.

Di contro la proposta di accordo ai creditori formulata dai soci della M&G SNC per la ristrutturazione dei debiti della società si presenta *ictu oculi* più conveniente per il ceto creditorio, anche con riferimento a creditori chirografari che nulla potrebbero ottenere dalla esecuzione immobiliare individuale avviata dall'Agente per la Riscossione sui beni /attrezzature della società, se solo si considera che il prezzo offerto per l'acquisto è superiore a quello indicato dallo stimatore.

11. SEGUE: COMPARAZIONE TRA LA PROPOSTA FORMULATA E LA IPOTESI LIQUIDATORIA

La proposta avanzata ai propri creditori da parte della istante tramite i sottoscritti legali e con l'ausilio del gestore della crisi, risulta certamente più conveniente per la massa creditoria rispetto alla alternativa della liquidazione del patrimonio, costituito unicamente dalle attrezzature di proprietà della M&G SNC, il cui valore è di Euro 10.500,00= come accertato dal Dott. Serra..

Mediante la cessione di dette attrezzature e l'apporto della finanza da parte dei soci, si propone il pagamento integrale dell'I.V.A. ed un soddisfacimento in misura ridotta del restante debito tributario arruolato e dei creditori chirografari.

Ne discende che l'importo offerto alla massa creditoria - pur tenuto conto dei tempi della dilazione di pagamento afferente l'IVA e delle R.A. in favore della Agenzia delle Entrate (ente impositore) per tramite dell'Agente per la Riscossione (agenzia entrate riscossione) e gli altri tributi arruolati così come del ceto chirografario - costituisce una soluzione di composizione dello stato di sovra indebitamento certamente più conveniente

per la massa creditoria rispetto alla liquidazione del patrimonio ed alla eventuale esecuzione forzata individuale che potrebbe avviare l'Agente per la Riscossione.

E' di palmare evidenza che l'Agente per la Riscossione, ergo Agenzia delle Entrate che è l'ente impositore, mai avrebbero percepito somme nel caso di iter ordinario della liquidazione volontaria del patrimonio.

Chiara ed incontestabile è dunque la convenienza del piano rispetto alla ipotesi liquidatoria, come evidenziato dal un lato dall'OCC nella relazione e dall'altro come avrà modo di accertare l'Ill.mo Tribunale in sede di omologazione.

La *ratio* della normativa che ci occupa è infatti quella di contemperare i sacrifici sia del debitore che dei creditori, prevedendo appunto una soddisfazione seppur parziale dei crediti privilegiati e non.

In ragione di quanto sopra, in termini probabilistici ed nell'ottica di una valutazione *ex ante* la proposta avanzata dal debitore è più conveniente rispetto alla ipotesi liquidatoria ex artt. 14 e ss. L. 3/2012 e ss. modd. sicché si insiste per la omologazione dell'accordo.

12. IN VIA DI SUBORDINE: RICHIESTA DI CONVERSIONE DELLA PRESENTE PROPOSTA DI ACCORDO COI CREDITORI IN LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

I sottoscritti legali chiedono che, in via subordinata laddove il gestore della crisi non ravvisasse i presupposti per una composizione della crisi mediante accordo coi creditori od in esito alle votazioni di legge, voglia procedere con la richiesta di liquidazione del patrimonio della M&G SNC di Pensa Massimiliano e C.

Tutto ciò premesso, i sottoscritti Avv. Alessia Tarlazzi e Avv. Piero Bennasciutti in forza della procura speciale in calce al presente atto

CHIEDONO

IN VIA PRINCIPALE: che l'Ill.mo Tribunale adito proceda alla omologazione

dell'accordo di composizione della crisi ex artt. 7 e ss. L. 3/2012 e ss. modd. nell'interesse della società M&G SNC di Pensa Massimiliano e C. proposto con l'ausilio del gestore della crisi nominato Dott. Andrea Ferri, chiedendo che lo stesso assuma la funzione di liquidatore ex art. 13 L.3 /2012 e ss.modd. per vigilare sulla corretta esecuzione del piano.

IN VIA DI SUBORDINE: disporre la liquidazione del patrimonio della debitrice, previa redazione della relazione del gestore della crisi, e nominare all'uopo il liquidatore; sin da ora si chiede che venga nominato quale liquidatore il Dott. Andrea Ferri, già gestore della crisi nell'ambito della procedura de qua.

Bologna li 23 giugno 2018

Si producono seguendo la numerazione contenuta nella istanza di nomina del gestore della crisi: 14) visura camerale; 15) dichiarazione Pensa M. e Sivieri P ; 16) copia atti contenzioso con I Cinque Scalini sas; 17) copia perizia Dott. Serra; 18) copia estratto di ruolo ; 19) copia dichiarazione Sig. ra Pensa Manuela; 20) copia omologa Faenza Calcio;

Avv. Alessia Tarlazzi

Avv. Piero Bennasciutti

PROCURA SPECIALE

Io sottoscritto **Pensa Massimiliano** nato a Bologna il 25.1.1977 residente a Castenaso (BO) via Fiesso n. 6/5 (C.F. PNSMSM77A25A944I) in proprio e quale **socio illimitatamente responsabile di M&G SNC di Pensa Massimiliano e C.**, delego gli Avv.ti Alessia Tarlazzi e Piero Bennasciutti, anche disgiuntamente fra loro, a rappresentarmi, assistermi e difendermi nella procedura avente ad oggetto la composizione della crisi da sovra indebitamento con l'ausilio del gestore della crisi nominato Dott. Andrea Ferri, avanti il Tribunale di Bologna – sezione fallimentare, al fine di proporre ai creditori un accordo coi creditori ex lege n. 3/2012, conferendo loro ogni e più ampio potere di mandato, compreso quello di conciliare o transigere, rinunciare agli atti di giudizio ed all'azione, accettare rinunce, nominare avvocati domiciliatari o farsi sostituire da altri avvocati. Eleggo domicilio presso e nel loro studio in Medicina (BO) via Libertà, 61.


Previa dichiarazione di aver ricevuto la informativa di cui all'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 autorizzo espressamente l'utilizzo di tutte le informazioni e trattamento dei dati personali ivi compresi i dati sensibili comunque utili alla difesa.

PENSA MASSIMILIANO



Per autentica

Avv. Alessia Tarlazzi



Avv. Piero Bennasciutti



